

2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija

APPALTI PUBBLICI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Operatori privati


dott.sa Paola Tessaris



www.ita-slo.eu
Investiamo nel vostro futuro!
Naložba v vašo prihodnost!

I CONTRATTI ... NELLA STORIA

LEGGI E REGOLAMENTI




PRINCIPI ART. 2



**OPERE – SERVIZI –
FORNITURE**



**QUALITA' DELLE
PRESTAZIONI**



**CRITERI ESIGENZE
SOCIALI – TUTELA
SALUTE – AMBIENTE-
PROM. SVILUPPO
SOSTENIBILE**

EFFICACIA

CORRETTEZZA

ECONOMICITA'

TEMPESTIVITA'


PRINCIPI ART. 2



**OPERE – SERVIZI –
FORNITURE**



AFFIDAMENTO



NON DISCRIMINAZIONE


**LIBERA
CONCORRENZA**

PROPORZIONALITA'

**PARITA' DI
TRATTAMENTO**

TRASPARENZA

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



CONTRATTO D'APPALTO art. 3 codice

6



LA CONCESSIONE DI (LAVORI) E SERVIZI

art 3 codice



La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30.

ALTRI SISTEMI...(art 53 codice)



SPONSORIZZAZIONE

ECONOMIA

ATTUALI SOGLIE APPALTI PUBBLICI

LAVORI

Sopra soglia
comunitaria (pari
ora ad Euro
4.845.000,00)

Sotto soglia
comunitaria

Cottimi
Fiduciari
(fino a
200.000 euro)

SERVIZI/FORNITURE

Sopra soglia
comunitaria (ora Euro
193.000)

Cottimi
Fiduciari
(fino a
193.000 euro)

Sotto soglia comunitaria

QUADRO NORMATIVO

**NORMATIVA COMUNATARIA
(PRINCIPI E DIRETTIVE)**

**CODICE DEI CONTRATTI
NORMATIVA STATALE**


REGOLAMENTO CODICE

NORMATIVA REGIONALE


REGOLAMENTI DELL'ENTE

**BANDO CAPITOLATO
E ATTI DI GARA
(LEX SPECIALIS)**

APPLICAZIONE CODICE



PRINCIPI COMUNITARI



**CONTRATTI SOTTOSOGLIA
NON DETTAGLIAMENTE
PROCEDURALIZZATI DAL CODICE
(ECONOMIA, ART. 122, 124,
INCARICHI FINO A 100.000)**

**SERVIZI ALLEGATO
IIB
(ART.20)**

**CONTRATTI ESCLUSI
(ART. 27)**

**SCELTA
SOCIO PRIVATO
ART. 1**

**CONCESSIONI SERVIZI
ART. 30**

**SOTTOSOGLIA
SETTORI
SPECIALI – ART. 238**

PRINCIPI COMUNITARI DA RISPETTARE

COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA COMMISSIONE

(2006/C 179/02)

- Nel contesto comunitario i principi seguono il seguente schema:
- Le direttive comunitarie hanno il fine di favorire lo sviluppo di una concorrenza effettiva mediante l'esercizio di tre paradigmi fondamentali:
- **libertà di circolazione delle merci, di stabilimento, di prestazione di servizi;**
- Il perseguimento della concorrenza effettiva esige che tutte le imprese possano accedere su un piano di parità al mercato degli appalti pubblici
- L'uguaglianza esige il rispetto dei principi delle direttive, della giurisprudenza della corte di giustizia CE e del codice
- I principi di parità di trattamento e non discriminazione richiedono che i criteri siano determinati in modo oggettivo cioè non discriminatorio e rispettoso della proporzionalità
- Tali principi esigono un procedimento trasparente affinché non si manifestino condotte di favore e arbitrarie
- Il rispetto del principio di trasparenza richiede una gestione della gara improntata al contraddittorio nonché un'adeguata pubblicità delle fasi di gara e degli atti
- Il principio di pubblicità è strumentale al principio di trasparenza nonché al principio di pari trattamento e non discriminazione.

PROCEDURE IN ECONOMIA

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Nelle procedure in economia, **pur procedendosi in forma semplificata, sia nella fase di affidamento che di stipulazione del contratto ed esecuzione, restano intatte le responsabilità, in capo all'Impresa, tipiche dell'appaltatore** mantenendo la medesima Impresa piena autonomia operativa talchè, nella sostanza, trattasi di forme semplificate e snelle di contratti di appalto, che consentono alla Pubblica Amministrazione, soprattutto in presenza di spese di piccola entità, di un operare in modo rapido ed efficace.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.
- Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che **si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice**. L'art. 125 disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Il nuovo codice dei contratti disciplina in più disposizioni le ipotesi di trattativa privata, denominate «*procedure negoziate*», ed indicate al comma 40 dell'art. 3 come “*le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto*”. Risulta determinante, nell'ambito della tesi sostenuta, la circostanza che per il medesimo comma 40 “*il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata*”.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Secondo la previsione dell'art. 125 del decreto 163, le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate mediante amministrazione diretta, oppure mediante procedura di cottimo fiduciario.
- Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
- Il cottimo fiduciario è invece una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- In altri termini, il cottimo, forma tipica di esecuzione di lavori, servizi o forniture in economia, si sostanzia nel fatto che l'ufficio competente a mezzo di un rup stabilisce direttamente, sotto la sua responsabilità, accordi con ditte di fiducia, tanto che dal punto di vista formale gli atti di cottimo fiduciario rientrano nei contratti affidati per trattativa privata anche se sussiste la possibilità che siano preceduti da gare ufficiose.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Anche per l'esecuzione in economia di forniture e servizi l'art. 125 del codice prevede che le stazioni appaltanti operino attraverso un **responsabile del procedimento** (vd. in passato sul punto l'art. 4 del [d.p.r. n. 348/2001](#) e 6 DMEC 10/1/2002).

PROCEDURE IN ECONOMIA

- È però da rilevare che il cottimo fiduciario, proprio perché basato su un rapporto diretto fiduciario, intercorrente tra il competente funzionario dell'amministrazione e il privato contraente, non esclude affatto, ma anzi comprova, la sussistenza di un interesse legittimo alla partecipazione alla gara del soggetto che, per gli esercizi finanziari precedenti, ha goduto della fiducia dell'amministrazione, essendo stato invitato a presentare un'offerta, risultando più volte aggiudicatario del servizio ed avendolo svolto in modo regolare.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- In generale il ricorso all'esecuzione in economia non può essere ritenuto consentito in tutte le ipotesi nelle quali si ritenga inopportuno o difficoltoso il ricorso alle normali forme di contrattazione, occorrendo a quel fine che sussistano elementi oggettivi, conseguenti alle **caratteristiche delle opere** da compiere, che rendano irrealizzabile o praticamente antieconomico per l'ente o nocivo per la funzionalità dei servizi il ricorso alla normale contrattazione, quali ad esempio la qualità della prestazione, le sue modalità di esecuzione, la limitatezza del servizio nel tempo, l'esiguità della spesa, l'urgenza

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Relativamente all'acquisizione in economia di beni e servizi, nei settori ordinari, si fa riferimento all'art. 125 del Codice.
- Trattasi di casi individuati da ciascuna Stazione Appaltante appunto nel proprio “**regolamento**”, **in relazione:**
 - **all'oggetto**
 - **ai limiti di importo delle singole voci di spesa,**
 - **con riguardo alle proprie specifiche esigenze.**

PROCEDURE IN ECONOMIA

- le acquisizioni in economia sono un sistema di acquisizione di prestazioni, che devono rientrare nei limiti di valore e nell'ambito degli oggetti definiti da apposito provvedimento dell'Amministrazione, e per le quali si dimostri che detti oggetti siano “*per loro natura*” suscettibili di acquisizione in economia.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Oltre alle fattispecie preventivamente individuate con un **vero e proprio atto normativo di carattere regolamentare**, l'art. 125 comma 10 disciplina per le forniture e servizi quattro ipotesi specificamente indicate:

PROCEDURE IN ECONOMIA

- A) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente che si sia rivelato inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni non previste di un contratto già in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, ma solo nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili – e quindi, come da sempre chiarito dalla giurisprudenza, non addebitabili all'Amministrazione – al fine di scongiurare situazioni di pericolo (non di qualsiasi tipo ma solo) per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Ora, una volta poste queste premesse di carattere generale, il c. 11 dell'art. 125 opera una serie di distinzioni, a seconda del tipo di importo per il quale l'Amministrazione intenda acquisire in economia, prevedendo **che per servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento,** e quindi secondo lo schema finora descritto.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Invece, per servizi o forniture di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui al c. 9, e quindi fino a 193.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario deve avvenire nel rispetto dei principi (peraltro di derivazione comunitaria) *“di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante”*, soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale (i c.d. elenchi dei fornitori di fiducia), ai quali possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano comunque in possesso dei *“requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente”* (c. 12).

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Per quanto riguarda in concreto la procedura del cottimo fiduciario, le Amministrazioni richiedono almeno 5 preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
- Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- In concreto, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da una apposita lettera, con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.
- Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.
- L'esame e la scelta dei preventivi – in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito – vengono effettuati dal responsabile del servizio, che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

PROCEDURE IN ECONOMIA

- Sempre unicamente ai fini di un'enunciazione completa della materia si fa cenno della determinazione n. 4/2007 dell'Autorità per i contratti di lavori, forniture e servizi che stabilisce che, nei servizi di ingegneria ed architettura, la stazione appaltante può adottare un regolamento interno ricomprendendo detti servizi di valore sino ad € 100.000 fra le “economie” e con la possibilità di affidamento diretto per valori sino a €20.000.
- In conseguenza del quadro sopraesposto l'ente con proprio regolamento deve operare un'integrazione fra le discipline comunitaria, nazionale e regionale, nonchè definire le parti sottoposte alla propria potestà regolamentare, nei termini di seguito indicati

SOGLIE E PROCEDURE

- IL REGOLAMENTO DELL'ENTE PUO' STABILIRE UNA PRIMA SOGLIA PER UN' INDAGINE DI MERCATO
- sondaggio esplorativo del mercato mediante attività istruttoria che non sfocia in uno schema concorsuale (richiesta di preventivi, consultazione di cataloghi o listini) - assenza di posizioni soggettive protette.

SOGLIE E PROCEDURE

- C.D.S. – SENTENZA 8.3.2005 N.954
- “La normativa non richiede eventi imprevedibili ed urgenti nel caso che si tratti di opere o servizi di importo non superiore a 20.000 euro, limitandosi a stabilire l’importo entro il quale la procedura semplificata (trattativa diretta) è consentita”.

SOGLIE E PROCEDURE

- **Cosa si intende per “documentata indagine di mercato” ai sensi del comma 9 dell’art. 45 del D.P.Reg. dd. 5 giugno 2003, n. 165 così come modificato dal D.P.Reg. 27 ottobre 2006, n. 327.**
- L’indagine di mercato può essere definita come un sondaggio o una ricerca che tende ad acquisire una conoscenza dell’assetto di mercato e dunque dell’esistenza di potenziali concorrenti in relazione all’oggetto della gara e del tipo di condizioni che questi potrebbero praticare (Consiglio di Stato Sez. IV, 05-04-2006, n. 1789). L’indagine deve rivestire comunque carattere meramente esplorativo e può essere effettuata attraverso la raccolta di informazioni svolta con le modalità che si ritengono più opportune (ad esempio tramite ricerche in internet, scelta del concorrente sulla base di precedenti rapporti con la stazione appaltante o entrambe le modalità) per l’individuazione dei concorrenti maggiormente idonei a soddisfare le finalità da perseguire con la gara di specie. L’esperimento di tale indagine, giusta sentenza Consiglio di Stato Sez. VI, 20-05-1995, n. 498, garantisce la correttezza e l’imparzialità dell’azione della stazione appaltante

SOGLIE E PROCEDURE

- ***Art. 344 – emanando regolamento “Pubblicità e comunicazioni”:***
- ***“1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi **non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione** previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.***
- ***2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in***
- ***economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.***
- ***L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 350 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente”.***

COTTIMO FIDUCIARIO

- *Art. 347 emanando regolamento*
- *la lettera d'invito riporta:*
- *l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;*
- *le garanzie richieste al contraente (polizza fidejussoria, polizza rc, all risk);*
- *il termine di presentazione delle offerte;*
- *il periodo in giorni di validità delle offerte stesse (180 gg);*
- *l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione*

COTTIMO FIDUCIARIO

- *il criterio di aggiudicazione prescelto;*
- *gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;*
- *l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;*
- *la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente regolamento;*

COTTIMO FIDUCIARIO

- *l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;*
- *l'indicazione dei termini di pagamento;*
- *i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.*

COTTIMO FIDUCIARIO

- Ad essa vanno affiancate le disposizioni, da considerarsi ancora vigenti se compatibili con la normativa del codice, che disciplinano altri aspetti dell'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia e precisamente l'art. 8 del [d.p.r. n. 384/2001](#) e l'art. 11 del DMEC 10/1/2002 (**verifica della prestazione**); gli artt. 9 e 10 del [d.p.r. n. 384/2001](#) (**termini di pagamento e procedure contabili**); vd. anche il [d.lgs. n. 231/2002](#) (Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali); l'art. 10 del D.M.EC. 10/1/2002 (**ordinazione e liquidazione di beni e servizi**); l'art. 21 del D.M.EC. 10/1/2002 (**garanzie**) e l'art. 22 del D.M.EC. 10/1/2002 (**inadempimento**).
- Anche il codice all'art. 137 disciplina l'**inadempimento dei contratti di cottimo**, prevedendo che *"in caso di inadempimento dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante"* e con i provvedimenti conseguenti previsti dal successivo art. 138 e ss..

PAGAMENTO

- Per quanto riguarda infine i pagamenti, gli artt. 9 e 10 del DPR 384/2001 (tuttora vigenti) dispongono che i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture, e che al pagamento delle spese in economia si provvede anche mediante aperture **di credito emesse a favore di funzionari delegati.**

PAGAMENTO – DA EMANANDO REGOLAMENTO

- **Art. 350** *Termini di pagamento*
- I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all'articolo 347, comma 2, a decorrere dalla data della verifica della conformità della prestazione.

Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia

- **Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione generale per l'attività ispettiva Interpello n. 10/2009
Roma, 20 febbraio 2009**

*Alla Università degli Studi di Sassari
Ufficio coordinamento centri autonomi di spesa
Piazza Università 21
07100 Sassari*

L'Università degli Studi di Sassari, ha avanzato un'istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla sussistenza dell'obbligo di presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori previste e disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e dell'INAIL, si espone quanto segue.

Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia

- Si ricorda anzitutto che il citato D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce, all'art. 1, che “il presente Codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere” e, all'art. 3 comma 9, che costituiscono pubbliche forniture quelle aventi ad oggetto “l'acquisto (...) di prodotti”. Oggetto della disciplina contenuta nel Codice, dunque, sono i lavori, servizi e forniture e, in queste ultime, vanno ricomprese sia quelle che attengono a prestazioni periodiche e continuative sia quelle che si concretizzano nelle acquisizioni di beni.
- Per quanto riguarda i contratti sotto soglia comunitaria, tra i quali rientrano le acquisizioni in economia, l'art. 121 dispone che si applicano, se non derogate, le norme della parte II del Codice.

L'art. 125 – che disciplina per l'appunto le acquisizioni in economia – non contiene alcuna deroga espressa all'art. 38, comma 3 (contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell'ambito delle procedure in argomento.

Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia

- Va peraltro precisato che l'importo del contratto è irrilevante ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale relativi alla materia previdenziale e consente solo di adottare una procedura di individuazione del contraente semplificata rispetto a quella ordinaria. Il DURC, infatti, ha l'obiettivo di garantire la trasparenza degli affidamenti, nonché di verificare che le imprese che operano con il settore pubblico rispettino la normativa previdenziale, a prescindere dall'importo del contratto e dalla procedura di selezione adottata.

Tutto ciò premesso si ritiene che il DURC debba essere richiesto, senza alcuna eccezione, per ogni contratto pubblico e, dunque, anche nel caso degli acquisti in economia o di modesta entità.

Rispetto a tali acquisti, evidentemente, il DURC sarà richiesto solo nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 1 lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 – attraverso il quale le prestazioni avvengono mediante affidamento a terzi – e non anche nel caso di ricorso all'amministrazione diretta, attraverso la quale le acquisizioni “sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione (...)”.

Roma, 20 febbraio 2009 Il direttore generale (Paolo Pennesi)

SCHEMA ECONOMIA

SETTORE FORNITURE E SERVIZI – ART 125 CODICE

**ADOZIONE
REGOLAMENTO
CONTENENTE**

**LIMITE SPESA
ELENCO VOCI
ORDINARIE PER
L'ENTE**

**c. 10 - CASI
Risoluzione
Completamento
Proroga
urgenza**

MODALITA'

**FINO A €20.000 I.E.-
POSSIBILITA'
AFFIDAMENTO
DIRETTO**

**DA €20.000 A €206.000
LETTERA
INVITO (vedi check list)
5 soggetti**

**PUBBLICITA'
PREVIA
NON OBBLIGO
SALVO
APPLICAZIONE
PRINCIPI
(EVENTUALE
ELENCO)**

**SI' POST
INFORMAZIONE**

**L.R. 12/2003
SOGLIA MAX €130.000**

SCHEMA ECONOMIA

SETTORE LAVORI – ART 125 CODICE

**ADOZIONE
REGOLAMENTO
CONTENENTE**

**LIMITE SPESA
ELENCO VOCI
NELL'AMBITO DEI
CASI Comma 6**

c. 6 – 6 CASI
Man.o rip. eventi
imprevedibili
Man. di opere/imp.
Int. Non prog. Sic.
Lav. Non diff.
Lav. Comp. Prog.
Compl. Ris. Contr.

**MODALITA':
AMMINISTRAZIONE
DIRETTA MAX
€50.000
C. FID. MAX €200.000**

**FINO A €40.000 I.E.-
POSSIBILITA'
AFFIDAMENTO
DIRETTO –COTTIMO**

**DA €40.000 A €200.000
LETTERA
INVITO (vedi chek list)
5 soggetti**

**PUBBLICITA'
PREVIA
NON OBBLIGO
SALVO
APPLICAZIONE
PRINCIPI
(EVENTUALE
ELENCO)**

**SI' POST
INFORMAZIONE**

SCHEMA ECONOMIA - SETTORE LAVORI

ART 23 L.R. 14/02 – ART. 67 DPGR 165/03

**ADOZIONE
REGOLAMENTO**

**A.D. TUTTI GLI INT.
COTTIMO
NELL'AMBITO DEI
CASI C. 2**

c. 2 – 5 CASI
Man. di opere/imp.
Int. mat. Sicur.
Lav. Non diff.
Lav. Comp. Prog.
Compl. Ris. Contr.

**MODALITA':
AMMINISTRAZIONE
DIRETTA –
COTTIMO FIDUCIARIO
MAX €200.000**

**FINO A €40.000 I.E.-
POSSIBILITA'
AFFIDAMENTO
DIRETTO –COTTIMO**


**DA €40.000 A €200.000
INDAGINE
DI MERCATO
3 soggetti**

Criteri di aggiudicazione

**sistemi tipizzati di aggiudicazione dei pubblici appalti
ai sensi dell'art. 81 del codice:**



PREZZO PIU' BASSO



**OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA**

Criteri di aggiudicazione

L'art. 81 del Codice prevede che i criteri di aggiudicazione dei pubblici appalti di lavori, servizi e forniture siano 2:

il criterio del prezzo più basso

o

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Le stazioni appaltanti debbono scegliere tra i due criteri sopra enunciati quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto indicando nel Bando o negli atti di gara quale dei due criteri è stato prescelto per selezionare la migliore offerta.

Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

- ❑ va rilevato che il criterio dell'o. e.+ v. è visto con favore nell'area comunitaria perché, contrapponendosi ai criteri automatici, tende a ridare elasticità all'aggiudicazione stimolando la capacità tecnica delle imprese che vengono indotte ad un confronto concorrenziale non soltanto sul prezzo ma sulla vantaggiosità complessiva dell'offerta combinata alle soluzioni tecniche proposte e, in particolare, sul rapporto costo-benefici
- ❑ nel diritto interno permangono i sospetti e le riserve mentali che a loro volta hanno generato disposizioni e regole molto dettagliate e rigorose nel timore che l'uso generalizzato di tale strumento possa generare insidie minacciose per la trasparenza e la correttezza delle procedure

Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

Elementi da considerare ai fini dell'aggiudicazione dell'o.e.p.v.

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
(lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento;
- o) in caso di **concessioni**, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

- Il bando deve prevedere – secondo l'ordine di importanza – gli elementi di valutazione delle offerte ed i relativi <<fattori ponderali>>
- E' previsto il ricorso a metodologie che consentono di individuare in un solo elemento numerico finale le singole offerte
- I sistemi di calcolo sono ascrivibili ai c.d. <<*criteri multidimensionali multicriteri e multiobiettivi*>>

Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa

- Detti elementi (e sub-elementi) possono essere:
- di natura **quantitativa** (suscettibili cioè di valutazione meccanica tradotta nell'applicazione di formule matematiche e quindi “oggettivabile”);
- di natura **qualitativa** (cioè non misurabili oggettivamente e quindi valutabili soltanto mediante l'espressione di giudizi soggettivi da parte dei singoli componenti la Commissione giudicatrice).

Forme dei contratti

La stipulazione dei contratti può avvenire:

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. (ART. 11 comma 13 del codice)

I contratti stipulati dopo una procedura negoziata possono altresì venir stipulati per mezzo di corrispondenza e nelle altre forme indicate dalla legge

La forma pubblico-amministrativa- Ruolo dell'Ufficiale rogante

- I contratti conseguenti a pubbliche gare nonché tutti gli atti ai quali si debba o si intenda conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblico-amministrativa e, quindi, ricevuti e rogati dall'ufficiale rogante dell'ente che opera nel rispetto - per quanto applicabili - delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile (v. art. 2699 cod. civ.)

LA STIPULAZIONE

La forma pubblico-amministrativa- Ruolo dell'Ufficiale rogante

- L'ufficiale rogante può, altresì, autenticare contratti redatti in forma di scrittura privata ed atti unilaterali nell'interesse del Ente.
- All'ufficiale rogante compete:
 - **la conservazione, del Repertorio in cui vengono iscritti, oltre agli atti rogati in forma pubblico-amministrativa, anche quelli stipulati a mezzo di scrittura privata;**
 - **tutti gli ulteriori adempimenti previsti per la validità o l'efficacia del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.**

LA STIPULAZIONE

La forma pubblico-amministrativa- Ruolo dell'Ufficiale rogante

- **Nel caso in cui - a norma di legge - sia esclusa la competenza rogatoria dell'ufficiale rogante, il contratto viene stipulato, di regola, in forma pubblica spettando l'indicazione del notaio rogante alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali.**
- **Il privato contraente a cui carico siano poste dette spese può richiedere altresì la stipulazione, in forma pubblica, a mezzo di notaio di fiducia anche in presenza di competenza rogatoria del l'ufficiale rogante.**

ALCUNE DEFINIZIONI

- **Account:** l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono ai soggetti abilitati l'accesso al sistema elettronico e telematico di negoziazione ed ai servizi offerti.
- **Abilitazione:** il risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione dei fornitori abilitati al sistema elettronico e telematico di negoziazione.
- **Documenti della procedura:** l'insieme della documentazione relativa alla procedura ed all'approntamento del sistema ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il bando di abilitazione, l'avviso di gara, l'invito, i chiarimenti forniti, le presenti regole, le modalità di utilizzo dei servizi offerti dal sistema, le istruzioni tecniche ed operative inviate ai soggetti abilitati e/o registrati e/o pubblicate sul sito nonché tutti gli atti ed i documenti che regolano l'accesso e la partecipazione degli utenti alle procedure telematiche d'acquisto.
- **Gare telematiche:** le procedure competitive di scelta del contraente attuate in via elettronica e telematica per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.
- **Gestore del sistema:** il soggetto pubblico o privato di cui l'Amministrazione si avvale per la gestione tecnica del sistema elettronico e telematico di negoziazione.

ALCUNE DEFINIZIONI

- **Processo di autorizzazione:** la modalità informatica di verifica della correttezza e della validità dell'account che consente di riferire le operazioni compiute nell'ambito dei sistemi informatici di negoziazione al fornitore abilitato e al responsabile del procedimento abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche
- **Registrazioni di sistema:** gli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alle procedure telematiche di acquisto.
- **Sistema elettronico e telematico di negoziazione:** l'insieme delle soluzioni tecniche e degli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da parte degli utenti e la classificazione delle offerte secondo metodologie e criteri predefiniti.
- **Sito:** il luogo telematico dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l'operatività delle procedure telematiche di acquisto.
- **Firma digitale:** lo strumento tecnologico basato su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- **Utente:** il fornitore abilitato ai sensi del presente regolamento a partecipare alle procedure telematiche.

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 29/7/2009 n. 214

- La stipulazione dei contratti e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica nei casi in cui il contraente sia stato individuato tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato.

Decreto Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 29/7/2009 n. 214

- La stipulazione dei contratti non e' subordinata all'acquisizione della valutazione di congruita' economica:
 - a) quando il prezzo sia fissato in modo univoco dal mercato;
 - b) quando si sia fatto ricorso alle centrali di committenza;
 - c) quando il corrispettivo relativo a contratti stipulati in forma diversa da quella scritta aventi ad oggetto provviste di minuta e pronta consegna, di importo non superiore ad euro 500,00, sia liquidato in contanti;
 - d) nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 92 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n.165 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici).

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Ai sensi dell'art. 138 dell'emanando regolamento dei contratti il capitolato deve prevedere le modalità di pagamento, nel rispetto della normativa ed in particolare del. **D. LGS. 9.10.2002 N. 231** (tuttora vigenti) che dispone che i pagamenti sono effettuati entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- è sancita la nullità di eventuali accordi derogatori – riferiti alla data del pagamento, o alle conseguenze del ritardato pagamento – in tutti i casi in cui, con riferimento alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essi risultino “*gravemente iniqui*” in danno del creditore.
- Tale posizione è rafforzata dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 art. 9.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Ai sensi dell'art. 140 dell'emanando regolamento che recepisce l'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 **vige il divieto di anticipazioni.**



cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

dott.sa Paola Tessaris

